

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 176

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BORSANO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 2621 DEL CODICE CIVILE (FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI);
PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 2630, SECONDO COMMA, NUMERO 2), DEL CODICE CIVILE
(VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI AMMINISTRATORI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

il 28 gennaio 1993

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 27 gennaio 1993.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini

mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
MARTELLI

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Torino, 22 dicembre 1992.

Procedo nei confronti del deputato Gian Mauro Borsano per la violazione dell'articolo 2621 n. 1 del codice civile per i seguenti fatti:

l'onorevole Borsano risulta essere stato amministratore di Gima Edizioni Srl., società corrente in Torino, al momento della redazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 1991;

la consulenza tecnica, qui allegata, esperita dal professor Pier Angelo Cerri, ha evidenziato una rilevante infedeltà nella comunicazione sociale, avendo gli amministratori assunto ed iscritto quale effettivo credito e componente positivo del reddito della società Gima Edizioni srl. verso i soci (Borsano, persona fisica, Gima spa., società facente capo al Borsano), la mera promessa (definita all'assemblea 3 dicembre 1991) per la quale i detti soci si impegnavano irrevocabilmente e solidalmente tra loro a conferire nelle casse sociali denaro e/o beni per un importo di lire 6.000 milioni a titolo di contributo dei soci in conto esercizio 1991 per la riduzione dei costi di gestione...»; con tale espediente venne coperta, pertanto, la perdita di gestione nell'ammontare di lire 6 miliardi;

la inidoneità dell'impegno dei soci ad assurgere ad effettivo credito della società verso di loro deriva, fra l'altro:

1) dalla mancanza di ogni termine entro cui la promessa avrebbe dovuto avere attuazione, ed — anzi, all'accertamento che, alla data di approvazione del bilancio (oltre sei mesi dalla dichiarazione promissoria) non vi era stato neppure un principio di esecuzione del cospicuo versamento preconizzato;

2) dalla mancanza di precisione dell'oggetto, non essendo stata definita la

modalità del ripianamento dei costi già maturati nell'esercizio 1991 e, tra l'altro, mancando ogni stima e valutazione per il versamento di beni in natura;

3) dalla carenza di garanzia che assistesse la società in caso di mancato ottemperamento all'impegno da parte dei soci;

4) dall'aver, in epoca successiva (delibera del 4 agosto 1992) alla data di approvazione del bilancio, accertato che il versamento sarebbe consistito in immobile di pertinenza di terza società (Arcca Srl.) e, dunque, di economia esterna a Borsano ed a Gima Spa. (ancorché detta società, per via di partecipazione, possa far loro capo), tantoché non appare chiaro (se non passando attraverso una operazione priva di controprestazione economica e, dunque, sostanzialmente appropriativa) come la proprietaria del bene possa disfarsi dello stesso, senza vantaggio diretto e senza pagamento del prezzo.

La fraudolenza nella condotta ascritta all'onorevole Borsano appare chiara ove si consideri che l'espediente contabile gli ha consentito di ovviare alla messa in liquidazione della società e di protrarre per mesi la gestione della stessa, con danno per i creditori, lavoratori e finanziatori: l'accertata perdita (già alla data del 3 dicembre 1991) avrebbe imposto all'amministratore una immediata ri-capitalizzazione ovvero la leale e doverosa dichiarazione di insolvenza.

Allego:

copia di informazione di garanzia con articolazione del capo di imputazione;

copia della consulenza tecnica;

copia dei documenti societari di Gima Edizioni Srl.

Ossequi.

Il pubblico ministero Dottor Gian Giacomo Sandrelli — sostituto letti gli atti

del procendimento contro Borsano Gian Mauro, nato in Domodossola il 6 settembre 1946 e residente Moncalieri

(Omissis)

soggetto ad indagine in relazione per la violazione

a) Borsano omissis) dell'articolo 2621, n. 1 del codice civile per avere, quali amministratori di Gima Edizioni Srl., corrente in Torino, C.so Svizzera 185, esposto nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991, ed approvato dall'assemblea dei soci del 30 giugno 1992, fatti non rispondenti al vero circa le condizioni economiche della società e, segnatamente, per avere indicato perdita nell'esercizio in sole lire 575.790.961, quando essa ammontava ad almeno lire 6.575.790.961, indicando all'attivo dello stato patrimoniale credito verso soci e nei ricavi del conto economico contributo a fondo perduto da parte dei soci, riferendosi ad una mera e generica promessa dei soci (Boesano e Gima Spa) di versare denaro o beni per lire 6 miliardi « per la riduzione dei costi di gestione » maturati nell'esercizio 1991, impegno assunto in data 3 dicembre 1991, ma non definito da alcun termine per l'adempimento (tanto che, alla data di approvazione del bilancio, non era stata ancora realizzato, anzi, neppure avviato in fase di esecuzione), né sorretto da alcuna specificazione ulteriore quanto al contenuto (denaro o beni) ovvero da qualche garanzia per l'effettiva corrispondenza della ricchezza, promessa, pertanto, inidonea a costituire effettivo credito o ricavo della società, agendo fraudolentemente, al fine — cioè — sia di occultare le condizioni di dissesto ed inconsistenza patrimoniale della società (il cui dissesto patrimoniale — ammontante a lire 2.404.779.158, portato dal capitale di lire 50.000.000, dal fondo sovrapprezzo quote di lire 900.000.000, dal fondo soci/copertura perdite di lire 7.154.553.752 nonché da riserva straordinaria di lire 225.406 — era completamente eliso) escludendone l'affidabilità di fronte ai finanziatori ed ai

creditori, sia di eludere l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2446 del codice civile ovvero di provvedere alla fondo sovrapprezzo quote di lire 900.000.000, dal fondo soci/copertura perdite di lire 1.454.553.752 nonché da riserva straordinaria di lire 225.406 — era completamente eliso) escludendone l'affidabilità di fronte ai finanziatori ed ai creditori, sia di eludere l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2446 del codice civile ovvero di provvedere alla liquidazione della società medesima.

Tutti.

b) del reato di cui all'articolo 2446 del codice civile in relazione all'articolo 2630 capoverso n. 2 del codice civile per avere il BORSANO quale Presidente ed amministratore delegato (omissis) omesso di convocare l'assemblea dei soci per assumere opportuni provvedimenti diretti a sanare la perdita di Gima Edizioni Srl. che aveva eliso integralmente il capitale ed il netto patrimoniale, omettendo altresì la liquidazione della società a mente dell'articolo 2447 del codice civile, in mancanza della opportuna ed effettiva ricapitalizzazione.

In Torino dal 3 dicembre 1991 sino ad almeno il 4 agosto 1992.

Avvisa i predetti che è loro facoltà nominare difensore di fiducia e che, in difetto di detta nomina, gli loro sin d'ora assegnato, quale difensore di ufficio l'avvocato Lorenzo Mazzola, Via Bligny n. 15, Torino per Borsano (omissis).

Visto l'articolo 151, comma 1 del codice di procedura penale delega la polizia giudiziaria (sezione Carabinieri polizia giudiziaria addetta all'ufficio) alla notifica dell'atto, con facoltà di sub-delega e previa opportuna identificazione.

(Omissis)

Torino, il 22 dicembre 1992.

*Il sostituto procuratore
della Repubblica*
GIAN GIACOMO SANDRELLI